

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

ASSEGNI DI RICERCA

(circ. 133/03)

Gli assegni di ricerca sono stati iscritti alla [Gestione Separata](#) per espressa previsione dell'art. 51, c. 6 della L. 449/97.

DOTTORATO DI RICERCA

(circ. 101/99)

La L. 315/98 (art. 1, c. 1, lett. a) ha disposto l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal **1° gennaio 1999**, delle borse di studio per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**.

La competenza sulla contribuzione è sempre della [Gestione Separata Inps](#) anche se i soggetti in questione sono professionisti iscritti ad apposita cassa.

L'obbligo assicurativo non sussiste invece per le altre borse di studio non collegate ai corsi di dottorato di ricerca, che restano espressamente escluse dalla L. 335/95 (art. 2, c. 26). La norma in esame è quindi da intendersi come disposizione in deroga ai [principi generali](#) di iscrivibilità della L. 335/95.

ADEMPIMENTI

Ai titolari di borse di studio per dottorato di ricerca si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di [aliquote](#), [massimale](#) ed [accredito contributivo](#).

Il termine di 30 giorni previsto per la presentazione della domanda d'iscrizione decorre dalla comunicazione da parte dell'Università dell'ammissione ai corsi di dottorato.

Il codice tipo rapporto nei flussi E-mens è 05 (non richiede codice attività).